

## REGOLAMENTO (CE) N. 790/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2002

**che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

portazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 maggio 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio <sup>(3)</sup>, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(3) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 <sup>(5)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

(4) Il regolamento (CE) n. 789/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'im-

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.<sup>(2)</sup> GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'agricoltura*

---